

Norme di etica per l'esercizio della professione d'ingegnere approvate dall'assemblea generale ordinaria del 4 giugno 1983, integrate con le norme di etica pubblicate sull'Albo professionale edizione 1979

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

[1] L'Ingegnere deve esercitare la professione mantenendo una rigorosa condotta morale, a tutela della dignità e del prestigio propri e della categoria professionale alla quale appartiene.

Art. 2

[1] La reputazione professionale dell'Ingegnere deve essere fondata esclusivamente: sull'osservanza dei principi deontologici e morali di questo Codice; sulla adeguata preparazione tecnico-culturale; sul coscienzioso adempimento degli obblighi professionali assunti sia nell'esercizio della libera professione sia nelle prestazioni di lavoro dipendente.

Art. 3

[1] L'Ingegnere deve astenersi da qualsiasi tipo di attività pubblicitaria contrario alla dignità professionale e da qualsiasi forma di accaparramento della clientela e degli incarichi.

Art. 4

[1] L'Ingegnere non deve svolgere attività incompatibili con la dignità professionale.

Art. 5

[1] Qualsiasi prestazione professionale deve essere espletata secondo "scienza", "coscienza" e "diligenza". In particolare l'Ingegnere deve evitare:

- a) Di prestare impegnativamente la sua opera in settori della tecnica estranei alla sua preparazione.
- b) Di accettare incarichi in misura superiore a quella consentita dal tempo disponibile e dalla produttività del proprio studio professionale.
- c) Di trascurare o rinviare indagini e studi fondamentali giustificando tale operato con la speciosa motivazione dell'urgenza.
- d) Di firmare elaborati non eseguiti personalmente o sotto la propria direzione e responsabilità.
- e) Di associare la propria firma a quelle di altri professionisti e persone non autorizzate dalla legge ad assumere identiche mansioni, qualora non siano specificate le rispettive competenze.

Art. 6

[1] L'Ingegnere è tenuto all'osservanza del segreto professionale, fatta eccezione per i casi di imminente pericolo per la pubblica o privata incolumità e per gli altri casi previsti dalle leggi.

CAPO II RAPPORTI CON L'ORDINE

Art. 7

[1] L'appartenenza all'Ordine degli Ingegneri comporta, per tutti gli iscritti all'Albo, il dovere di collaborare con gli Organi rappresentativi preposti per legge alla vigilanza e alla tutela dell'esercizio professionale, applicando con disciplina le norme ed i provvedimenti che detti Organi emanano nell'ambito dei rispettivi poteri.

[2] Ogni Ingegnere ha l'obbligo di fornire chiarimenti o documentazioni che gli venissero richiesto dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 8

[1] Nell'espletamento di incarichi conferitigli in rappresentanza della categoria professionale, l'Ingegnere deve agire in modo da tutelarne il prestigio e gli interessi in costante collaborazione con l'Organo rappresentativo dell'Ordine dal quale abbia ricevuto l'incarico.

Art. 9

[1] L'Ingegnere non dovrà partecipare a concorsi pubblici o privati (né come concorrente né come membro di commissioni esaminatrici o giudicatrici) qualora le condizioni del concorso siano state dichiarate inammissibili dall'Ordine ovvero siano palesemente lesive del decoro professionale.

[2] L'Ingegnere dipendente da amministrazioni pubbliche o private, cui per regolamento o per deliberazione è concesso di svolgere atti di libera professione, dovrà nei casi previsti dimostrare all'Ordine di essere stato autorizzato.

CAPO III RAPPORTI CON I COLLEGHI ED ALTRI PROFESSIONISTI

Art. 10

[1] I rapporti tra Ingegneri devono essere improntati a lealtà, correttezza, solidarietà, cordialità e reciproco rispetto.

Art. 11

[1] L'Ingegnere deve essere disposto a collaborare con i colleghi, qualora ne sia richiesto, affinché essi possano giovare delle sue specifiche competenze.

[2] Lo stesso principio vale anche per la collaborazione con altri professionisti, quali ad esempio architetti, geologi, chimici, ecc. purché siano definiti i campi ed i limiti della collaborazione.

[3] L'Ingegnere non deve assumere, per effetto della collaborazione stessa, compiti e responsabilità che non

gli competono, né, reciprocamente, deve tollerare che l'opera degli altri professionisti si espliciti nel campo della sua competenza.

[4] Può essere peraltro rifiutata la collaborazione con altri colleghi o professionisti designati dai clienti senza che l'Ingegnere sia tenuto a giustificare i motivi del rifiuto.

Art. 12

[1] Nell'illustrare o comunque citare lavori svolti in effettiva collaborazione con colleghi o altri professionisti, anche se conseguenti a rapporti di impiego, l'Ingegnere deve indicare il nome e la specifica mansione di ciascuno.

Art. 13

[1] L'Ingegnere non deve cercare di sostituirsi ad altro collega che abbia ottenuto o stia per ottenere un incarico.

[2] Qualora egli venga chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altri, deve informarne l'interessato e qualora questi manifesti opposizione, egli potrà accettare l'incarico soltanto dopo avutane autorizzazione dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

[3] Nei casi di particolare urgenza l'incarico potrà essere assunto provvisoriamente in attesa della decisione dell'Ordine.

Art. 14

[1] L'Ingegnere incaricato di esprimere giudizi sull'operato di altri colleghi deve pronunciarsi soltanto dopo aver acquisito tutti gli elementi necessari: i giudizi devono essere improntati alla massima obiettività ed esenti da critiche ingiustificate, valutazioni personali ed espressioni denigratorie.

[2] Anche più prudente e riservato deve essere il comportamento dell'Ingegnere chiamato a proseguire un lavoro iniziato e, per qualsiasi motivo, interrotto da altri colleghi, nei riguardi dei colleghi medesimi.

Art. 15

[1] L'Ingegnere chiamato a far parte di una commissione giudicatrice di un concorso deve declinare l'incarico qualora al concorso partecipino altri professionisti che con lui abbiano rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa.

[2] Se egli, a motivo di una sua carica o funzione, è membro di diritto di una commissione di concorso e al concorso partecipino professionisti che con lui abbiano i rapporti suindicati, dovrà far verbalizzare una sua dichiarazione in proposito, e possibilmente, astenersi dal giudizio riguardante le persone di cui sopra o la loro opera.

Art. 16

[1] Nei rapporti professionali con altri professionisti non affini, quali ad esempio medici, avvocati, commercialisti, ecc. valgono, in quanto applicabili, le

stesse norme indicate all'art. 11: detti rapporti dovranno in ogni caso essere improntati, da parte dell'Ingegnere, ad una ferma e rigorosa difesa della dignità e del prestigio della categoria professionale alla quale appartiene.

Art. 17

[1] Nei rapporti con professionisti non laureati, quali ad esempio geometri, periti edili, industriali, agrari, ecc., i cui campi di attività, entro i limiti stabiliti dalla legge, interferiscano parzialmente con quelli dell'Ingegnere, questi dovrà esigere in ogni caso che tali limiti vengano rigorosamente rispettati.

Art. 18

[1] L'Ingegnere non deve attingere all'opera intellettuale dei colleghi con plagio consapevole.

CAPO IV RAPPORTI CON CLIENTI E DATORI DI LAVORO

Art. 19

[1] I rapporti dell'Ingegnere con i clienti e con i datori di lavoro hanno carattere essenzialmente fiduciario, anche nei casi in cui siano regolati in forma contrattuale: l'Ingegnere dovrà pertanto improntarli alla massima lealtà e correttezza così da confermare la fiducia del cliente o del datore di lavoro e corrispondervi, sia espletando esattamente e diligentemente gli incarichi o le funzioni commessigli sia tutelandone nel miglior modo gli interessi legittimi.

Art. 20

[1] Fermi restando i principi enunciati nell'articolo precedente, l'Ingegnere non deve peraltro subire la volontà del committente qualora questa contrasti con la funzione sociale della professione, ovvero comporti offesa al prestigio del professionista e della categoria, o infine possa sotto qualsiasi forma indurlo a compiere od avallare azioni professionalmente scorrette.

Art. 21

[1] Nell'espletare incarichi conferitigli da pubbliche amministrazioni l'Ingegnere deve tenere presente l'interesse generale della collettività, nei limiti delle proprie attribuzioni.

Art. 22

[1] L'Ingegnere nell'espletare gli incarichi assunti, può servirsi della collaborazione di una o più persone, le quali agiscano sotto la sua direzione e la sua esclusiva responsabilità, nei casi in cui ciò sia consentito dalla natura dell'incarico.

Art. 23

[1] L'Ingegnere è rigorosamente tenuto ad avvertire formalmente e tempestivamente il proprio cliente o datore di lavoro di tutte le circostanze di incompatibilità personale e professionale, sia preesistenti all'incarico o

alle funzioni che sta per assumere sia a quelle determinatesi successivamente.

[2] Detto obbligo vale in linea generale ed assoluta, anche qualora non sia previsto da particolari vincoli giuridici o contrattuali, per la tutela non soltanto degli interessi del cliente o del datore di lavoro ma altresì della propria onorabilità, che non deve in alcun caso essere offuscata da sospetti derivanti da conflitti di interessi, da presunzioni di connivenza ed in generale da situazioni che limitino la indipendenza e la obiettività del professionista.

Art. 24

[1] L'Ingegnere, che abbia contemporaneamente vari incarichi, deve accertarsi, a norma dell'articolo precedente, che gli interessi dei rispettivi committenti non siano in contrasto e che non sussistano o intervengano motivi di incompatibilità: in quest'ultimo caso egli, tra gli incarichi incompatibili, dovrà rinunciare, di regola, a quello conferitogli per ultimo.

[2] Il criterio da applicare a simili circostanze deve essere comunque dettato dall'interesse dei committenti e non dal proprio.

[3] In particolare l'Ingegnere che abbia un rapporto continuativo di consulenza, all'atto di assumere altri incarichi similari, deve informare sia il primo che i successivi committenti.

Art. 25

[1] Nella elaborazione di qualsiasi documento tecnico, ad esempio disegni, calcoli, relazioni, norme di esecuzione, capitolati di oneri, prezziari, ecc., l'Ingegnere deve curarne la chiarezza e l'intelligibilità in rapporto al rispettivo scopo, evitando ogni incertezza di applicazione o di interpretazione che si presti ad errori e controversie in sede esecutiva.

[2] Qualora, nonostante ogni diligenza, egli si trovi, per le sue funzioni, a dirimere eventuali controversie, dovrà operare con giustizia ed imparzialità, senza prestarsi a sostenere indiscriminatamente le ragioni del proprio committente, ma svolgendo, se possibile, azione equamente persuasiva verso entrambe le parti contendenti.

Art. 26

[1] L'Ingegnere è tenuto all'osservanza della tariffa e non potrà accordare ribassi tendenti a creare motivo di preferenza nei confronti dei colleghi.

CAPO V RAPPORTI CON PUBBLICHE AUTORITA' E CON TERZI

Art. 27

[1] L'Ingegnere che, per motivi inerenti agli incarichi affidatigli o alle proprie mansioni, debba intrattenere rapporti sia occasionali che continuativi con pubbliche autorità, deve improntare tali rapporti ai principi generali enunciati al Capo I, avendo cura, con la propria condotta, di salvaguardare non soltanto il

proprio prestigio professionale ma anche quello della categoria: pertanto in nessun caso l'Ingegnere dovrà venire meno alla correttezza ed alla dignità professionale, pure perseguendo la legittima difesa degli interessi e delle ragioni del cliente o del datore di lavoro.

Art. 28

[1] L'Ingegnere che ricopre cariche pubbliche, sia politiche che amministrative, non deve avvalersi né direttamente né per interposta persona dei poteri e del prestigio che gliene possano derivare per conseguire profitti e vantaggi professionali.

Art. 29

[1] Nei rapporti con terzi, non clienti, i cui interessi contrastino con gli interessi legittimi del proprio committente, l'Ingegnere, pure nella tutela di questi ultimi, deve valutare obiettivamente i primi e, nei limiti delle sue attribuzioni, cercare di eliminare od attenuare i contrasti senza mai derogare dalle norme generali di correttezza e dignità professionali.

Art. 30

[1] L'Ingegnere non può accettare da terze persone, ditte, imprese, ecc. con le quali egli sia in rapporto per motivi inerenti agli incarichi affidatigli o alle proprie mansioni, alcun compenso, sotto alcuna forma, diretta od indiretta, a meno che ne sia esplicitamente autorizzato, caso per caso, dal committente, al quale egli è tenuto a comunicare tempestivamente il motivo, la natura e l'entità del compenso medesimo.

CAPO VI RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA - ARBITRATI

Art. 31

[1] L'Ingegnere incaricato di una consulenza tecnica di ufficio è tenuto a collaborare con il Magistrato mettendo a disposizione della giustizia le sue cognizioni scientifiche e tecniche, applicandole peraltro ai soli dati di fatto ed agli elementi tecnici raccolti, senza esprimere opinioni e giudizi personali non direttamente derivanti dai suddetti elementi obiettivi.

Art. 32

[1] L'Ingegnere non deve accettare incarichi di consulente tecnico d'ufficio o di membro di un collegio arbitrale o di arbitro unico in liti o controversie riguardanti questioni delle quali si sia precedentemente in qualsiasi forma occupato, ovvero nelle quali sia interessato un suo committente abituale.

Art. 33

[1] L'Ingegnere, invitato ad assumere una consulenza tecnica di parte, deve rifiutare l'incarico qualora esaminati gli atti pervenga a convincersi che la malafede, della parte che egli sarebbe chiamato ad assistere, ovvero altre circostanze obiettive, possano determinare una menomazione della propria onorabilità

professionale: negli altri casi, accettato l'incarico, egli deve espletarlo con coscienza e diligenza nello stesso spirito di un avvocato difensore, servendosi di ogni argomento valido per la difesa del cliente; egli non deve omettere peraltro di assistere e consigliare il cliente circa eventuali possibilità di transazione e nelle conseguenti trattative.

CAPO VII FIRME ILLECITE

Art. 34

[1] Qualora all'Ingegnere venisse richiesta la sola prestazione parziale della progettazione, del calcolo o della direzione di opere in conglomerato cementizio, contenute e facenti parte di progetti da altri eseguiti, egli dovrà in ogni caso (chiunque sia il richiedente di tale parziale prestazione) accertare preventivamente la paternità del progetto presentato.

[2] Potranno allora presentarsi i seguenti tre casi:

a) L'autore del progetto ed il direttore dei lavori sono dei colleghi ingegneri od architetti.

In tal caso, ovviamente, l'Ingegnere sarà libero di prestare l'opera richiestagli, previo accordo con i colleghi.

b) L'autore del progetto o il direttore dei lavori o entrambi sono invece tecnici minori o comunque professionalmente non competenti: in tal caso l'Ingegnere non dovrà prestare l'opera richiestagli se non alla condizione che il progetto rientri chiaramente nei limiti fissati dalla legge per le attività di tali tecnici minori.

Egli dovrà allora firmare solamente i suoi elaborati con precise ed inequivocabili qualificazioni e potrà dirigere le opere in c.a., ma non potrà abbinare la sua attività e la sua firma sul progetto originale e alla direzione del tecnico minore.

c) Qualora non fosse possibile accertare la paternità del progetto originario, o del direttore dei lavori, l'Ingegnere sarà tenuto a rifiutare la propria opera.

Art. 35

[1] Allo scopo di porre le competenti Autorità in grado di svolgere nel migliore dei modi la loro azione di controllo stabilita dalla legge 05/11/1971, n. 1086, tutti gli Ingegneri dovranno garantirsi che i costruttori od i committenti presentino al Genio Civile competente la denuncia prescritta.